

Civile Ord. Sez. L Num. 9552 Anno 2021

Presidente: BERRINO UMBERTO

Relatore: D'ANTONIO ENRICA

Data pubblicazione: 12/04/2021

ORDINANZA

sul ricorso 10895-2015 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, , presso lo
studio degli avvocati

che lo rappresentano e difendono;

- **ricorrente** -

contro

EQUITALIA SUD

- **intimati** -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G.

proposta da:

2020

2027

EQUITALIA SUD S.P.A., - Agente di Riscossione tributi per la regione Calabria, societa' con socio unico, soggetta all' attivita' di direzione e coordinamento della "EQUITALIA S.P.A.", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

, 81 presso l'avvocato

(C/C STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVVOCATI

AGENZIA S.P.A.), che la rappresenta e difende;

- **ricorrente successivo** -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1287/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/10/2014 R.G.N. 217/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO:

1. La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato non dovute da [redacted] le somme pretese dall'Inail per premi relativi agli anni 2003/2005 portati da una cartella esattoriale per la quale non era stata provata la notifica.

La Corte ha osservato che la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata riportava nello spazio destinato alla firma del destinatario una sigla illeggibile e difettava della firma dell'incaricato alla distribuzione.

La Corte ha quindi rilevato la nullità della notifica della cartella e, pertanto, il termine per l'opposizione non decorreva in difetto di notifica della cartella stessa, né quest'ultima aveva effetto interruttivo della prescrizione. A riguardo rileva che i premi si riferivano agli anni 2003/2005 senza che nel quinquennio successivo vi fossero stati validi atti interruttivi.

2. Avverso la sentenza ricorre l'Inail con un motivo. Il [redacted] è rimasto intimato ed Equitalia ha depositato controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

3. L'Inail denuncia violazione dell'art 26 DPR n 602/1973-Censura l'affermazione che la notifica della cartella era nulla in quanto l'avviso di accertamento era sottoscritto con firma non leggibile e non sottoscritto dall'incaricato alla distribuzione.

Rileva che per il perfezionamento della notifica era sufficiente che la spedizione fosse avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica e con la sottoscrizione del destinatario, restando irrilevante la pretesa illeggibilità della sottoscrizione del destinatario-

Osserva, pertanto, che essendo la notifica regolare l'opposizione era stata proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni con la conseguenza che il credito era diventato incontestabile.

4. Il ricorso va rigettato.

Pur potendosi accogliere quanto affermato dall'Inail circa l'irrilevanza dell'affermata non leggibilità della sottoscrizione del destinatario restando l'atto valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr Cass. n. 11707/2011), risulta fondato il rilievo secondo cui la mancata sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione rende inesistente la notifica.

Va richiamata a riguardo la giurisprudenza di questa Corte (cfr da ultimo Cass ord. n 17373/2020) secondo cui , premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale , l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del plico raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante .

4. La Corte d'appello ha applicato tali principi pervenendo pertanto alla conclusione che la mancata notifica della cartella determinava la prescrizione dei premi richiesti relativi al periodo 2003/2005 in assenza di valido atto interruttivo nel quinquennio successivo.

5. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato. Non deve pronunciarsi sulle spese di causa essendo il rimasto intimato. Vanno invece compensate le spese di lite tra il ricorrente ed Equitalia Sud .

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per spese nei confronti dell'intimato spese compensate tra Inail ed Equitalia sud

Ai sensi dell'art 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del

RG n 10895/2015

ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art 13.

